BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 10-2022 - Venerdì 25 marzo 2022

- In questo numero:
- PENALE TRIBUTARIO: DICHIARAZIONE OMESSA O INFEDELE
- IMU E IIDD: REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DI UNA PERTINENZA IMMOBILIARE
- IIDD: SOSPENSIONE AMMORTAMENTI PER GLI ESERCIZI 2021 E 2022
- IVA: NON DETRAIBILE L'IMPOSTA ADDEBITATA PER OPERAZIONI NON IMPONIBILI
- DIRITTO FALLIMENTARE: AMMISSIONE DEL CREDITO DEL SINDACO DELLA SOCIETA' FALLITA

BALDI FINANCE

BALDI & PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI

FONDAZIONE STUDIO BALDI

PENALE TRIBUTARIO: DICHIARAZIONE OMESSA O INFEDELE

Il caso di una **dichiarazione** trasmessa <**in bianco**> è da considerare **distintamente,** ai fini dei **termini** di **prescrizione dell'accertamento,** dall'**omessa presentazione** della dichiarazione. A stabilirlo, secondo la Cassazione (sentenza n. 5141 del 14.2.2022), è il contenuto letterale dell'art. 5 D.Lgs. n. 74/2000, che parla di <… **non presenta** …>. La dichiarazione <in bianco> **non può essere equiparata** all'omessa dichiarazione, essendo la norma chiara sul punto e **non** essendo **ammesse interpretazioni estensive**. Se il contribuente trasmette la dichiarazione, sebbene con dati non verosimili, può incorrere nell'**infedele dichiarazione**, e l'avviso di **accertamento** deve essere conseguentemente notificato nei **termini ordinari**, non essendo prevista la proroga che si applica in caso di omissione della dichiarazione. Nel caso di specie era stato **allegato** alla dichiarazione, ma **non compilato,** il **quadro <RS>**.

IMU E IIDD: REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DI UNA PERTINENZA IMMOBILIARE

In una recente risposta ad interpello (n. 33 del 19.1.2022) l'Agenzia delle Entrate ha stabilito **non** costituire **pertinenza** un'**autorimessa distante** dall'abitazione principale **km. 1,3**. Secondo l'Agenzia il **rapporto pertinenziale** è concepibile se ne deriva un **vantaggio per il bene principale** (<oggettiva utilità>), e **non** è invece **rilevante** il **vantaggio** che il bene servente eventualmente **arrechi al proprietario del bene principale**. Tra i requisiti per la sussistenza del rapporto pertinenziale, vi è infatti che tra il bene principale ed il bene servente vi debba essere <**prossimità**>; solo in tal modo il bene accessorio può **accrescere durevolmente od oggettivamente l'utilità** dell'abitazione principale. La situazione di <**oggettiva utilità**> deve comunque essere **dimostrata dal contribuente**.

IIDD: SOSPENSIONE AMMORTAMENTI PER GLI ESERCIZI 2021 E 2022

In sede di conversione del D.L. n. 4/2022 (<*Sostegni-ter*>), approvato definitivamente lo scorso 17 marzo, è stata **prorogata**, con modifiche, la disciplina della **sospensione degli ammortamenti**, applicabile ai **bilanci 2021 e 2022**. Il provvedimento interessa i soggetti che **non** adottano i **principi contabili internazionali** e consente di sospendere gli ammortamenti (nella misura che si riterrà opportuna, fino al 100%) delle **immobilizzazioni materiali ed immateriali**, purché i predetti soggetti se ne siano **avvalsi anche per il bilancio 2020**, non rilevando se per tale esercizio la **sospensione** sia stata **parziale o totale** o abbia interessato **tutte o solo alcune immobilizzazioni**. Restano ferme, rispetto alla formulazione originaria, l'**obbligo** di destinare ad una **riserva indisponibile** gli **utili** di un ammontare **corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata** e specifici **obblighi informativi nella Nota integrativa**. Sotto il profilo **fiscale**, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento **non influisce sulla deducibilità della stessa**, che è ammessa sia ai fini **IRES**, sia **IRAP** (a prescindere dall'imputazione a Conto economico). E' evidente che la sospensione degli ammortamenti per un triennio **potrebbe inficiare** la <**rappresentazione veritiera e corretta**> della **situazione patrimoniale** ed il **risultato economico** della società per gli esercizi interessati.

IVA: NON DETRAIBILE L'IMPOSTA ADDEBITATA PER OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Purtroppo, in ipotesi di operazioni <**non imponibili**>, l'eventuale **erronea applicazione dell'imposta** comporta: -per il **cessionario**, l'**impossibilità** di **detrarre l'IVA** per tale operazione; -per il **cessionario**, la possibilità di **chiedere** al cedente la **restituzione dell'IVA**, che in via di rivalsa gli è stata erroneamente versata (dal cessionario); -per il **cedente**, il diritto di chiedere all'Amministrazione finanziaria il **rimborso dell'IVA** erroneamente versata. E' quanto ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 5012 del 16.2.2022. Diverse sono invece le conseguenze qualora, nell'ambito di un'operazione <**imponibile**>, sia addebitata un'**imposta superiore** a quella dovuta per legge; in questo caso, il **cessionario** (o committente) ha diritto alla **detrazione dell'IVA**, ma è punito con la **sanzione** da 250 a 10.000 euro, per effetto dell'art. 1, comma 935, Legge n. 205/2017, che ha modificato l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997.

DIRITTO FALLIMENTARE: AMMISSIONE DEL CREDITO DEL SINDACO DELLA SOCIETA' FALLITA

La Cassazione (ordinanza n. 5128/2022) ha esaminato il caso del diritto di un **sindaco** di una **società fallita** di vedersi **ammesso al passivo** il relativo credito per l'incarico sindacale. I giudici hanno precisato che l'**onere della prova** dello svolgimento in modo puntuale dell'incarico, condizione indispensabile per il riconoscimento del credito, **spetta al sindaco** stesso, e, viceversa, non è compito del curatore dimostrare che il sindaco non ha eseguito i compiti che il mandato comportava. La Corte Suprema ha infatti richiamato in proposito la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13533/2001, dove si afferma che l'onere della prova, in termini negativi, a carico della procedura fallimentare, costituirebbe una <falsa applicazione> dei principi in tema di ripartizione degli oneri probatori. Il **sindaco** che vuole il **riconoscimento dei propri crediti** deve produrre i **verbali**: -delle **verifiche trimestrali**; -delle **assemblee alle quali ha partecipato**; -delle **revisioni dei conti**; ed **altri documenti** dai quali desumere la corretta esecuzione della prestazione professionale.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	24/03/22	31/12/21	31/12/20
3 mesi	(0,48)	(0,57)	(0,54)
6 mesi	(0,40)	(0,54)	(0,52)
1 anno	(0,16)	(0,49)	(0,50)

CAMBI	24/03/22	31/12/21	31/12/20
Euro - Usd	1,098	1,133	1,203
Euro - yen	133,7	130,4	129,2

SPREAD	24/03/22	31/12/21	31/12/20
Btp vs BUND 10 years	153	136	108

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.

BALDI&PARTNERS Via G. Gutenberg, 3 - 42124 Reggio Emilia
Tel. +39.0522.271220 | Fax +39.0522.271432 | mail: tax@baldiandpartners.it | www.baldiandpartners.it | Cod. Fisc. e P.IVA 00734370356